



[A tutte le aziende clienti]

Udine, 18 giugno 2008

OGGETTO: responsabilità solidale nei contratti di appalto.

La normativa sulla responsabilità solidale nei contratti di appalto è stata – di recente – più volte modificata dal legislatore alla continua ricerca di un punto di equilibrio tra legittimazione dei processi di decentramento produttivo ed esigenza di tutelare i dipendenti impiegati nei contratti di appalto e subappalto. Di seguito riportiamo le regole essenziali attualmente in vigenti.

**Disciplina generale (art.1676 cod.civ.).**

L'articolo citato stabilisce che i dipendenti dell'appaltatore che hanno fornito la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono rivalersi sul committente per conseguire quanto è loro dovuto. Ciò fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel momento in cui essi propongono la domanda.

In sostanza il codice civile introduce una responsabilità solidale limitata alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore, tale responsabilità non ha limiti di tempo (vale l'ordinaria prescrizione di 5 anni) e trova applicazione a tutti i committenti comprese le persone fisiche che non esercitano attività di impresa.

**Responsabilità solidale verso i lavoratori (art. 29, D.lgs.n. 276/2003).**

In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore ed il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Il committente, l'appaltatore ed i subappaltatori non possono esonerarsi da questa responsabilità, salvo il caso in cui dimostrino che i crediti retributivi o contributivi vantati dai lavoratori non riguardano prestazioni di lavoro rese nell'ambito del contratto di appalto o subappalto.

In tale ipotesi non è previsto il limite del debito pertanto il committente è responsabile con l'appaltatore per un valore anche superiore all'ammontare del corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

**Responsabilità solidale per debiti fiscali e previdenziali (art. 35, comma 28, legge n. 248/2006).**

L'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori per i debiti fiscali, contributivi e assicurativi connessi alle prestazioni di lavoro utilizzate per eseguire il contratto L'appaltatore risponde senza alcuna delimitazione temporale, ma entro il limite del valore complessivo della fornitura.

Tale responsabilità non riguarda i rapporti tra committente e appaltatore.

**Responsabilità solidale per infortuni sul lavoro.**

Il committente risponde in solido con l'appaltatore (art. 1, comma 911, legge n. 296/2006, e Testo unico Sicurezza), nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato da parte dell'Inail (ad esempio danno esistenziale). In tale contesto ricordiamo che il committente, nel caso di affidamento di lavori con contratto di appalto, deve adempiere a specifici obblighi di cooperazione, coordinamento ed informazione nei confronti dei dipendenti di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici coinvolte nel proprio ciclo produttivo (art. 1, comma 910, legge n. 296/2006, Testo unico Sicurezza).

Distinti saluti.